



Copia

COMUNE DI MASSINO VISCONTI

PROVINCIA DI NOVARA

ORDINANZA

N. 11 DEL 01/09/2021

OGGETTO:

TAGLIO PIANTE E RAMI SPORGENTI SU STRADE PROVINCIALI E COMUNALI

IL SINDACO

VISTI:

- L'art. 50 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- La legge 24.11.1981 n. 689 legge sul procedimento amministrativo;
- Gli artt. 29/31 del nuovo codice della strada approvato con D. Lgs. n. 285 del 30.4.1992 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. del 16.12.1992 n. 495;
- L'art. 892/893/894/896 (distanze per gli alberi) e seguenti del Codice Civile;

DATO ATTO CHE ai sensi del punto 46) dell'art. 3 del D. Lgs. n. 285/92 "Nuovo codice della strada";

CONSIDERATA la necessità, ai sensi dell'art. 29 del D.L. 285/92 e D.P.R. n. 495/92, di ridurre il pericolo per la pubblica incolumità derivante dalla presenza di siepi, alberi, arbusti e rami che protendendosi da suoli di proprietà privata, invadono infrastrutture di pubblico servizio e pubblico uso, quali in particolar modo le strade, le linee elettriche e telefoniche;

EVIDENZIATO che la sporgenza di siepi, alberi, arbusti e rami sulle vie pubbliche e private soggette al pubblico transito viene a costituire ostacolo alle condizioni di transitabilità ed anche alla leggibilità della segnaletica, specie in concomitanza con eventi meteorologici eccezionali e non;

CONSIDERATO che l'utente della strada deve sempre essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di godere di un'ottima visibilità e, nulla deve essere d'intralcio nel suo cammino. Affinché questo sia possibile, il proprietario o il locatario/affittuario, di terreni confinanti con le strade Comunali o chiunque abbia dei diritti reali di godimento che rientrino in tale situazione, ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie, accertando che la vegetazione non superi i limiti consentiti;

RICHIAMATA la nota della Provincia di Novara – Settore Viabilità, del 03/08/2021, avente oggetto la Richiesta ordinanza Sindacale per taglio rami ed alberi in proprietà privata, sporgenti e interferenti con le sedi stradali, che possano, in casi di caduta, interferire con la viabilità creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione della stessa, e al fine di ridurre il rischio attinente la prevenzione degli incendi boschivi;

RICHIAMATA l'ordinanza n. 08 del 11/11/2019;

EVIDENZIATO che gli interventi di cui trattasi costituiscono condizioni necessarie di manutenzione poste a carico dei rispettivi proprietari frontisti, la cui cura deve essere assicurata ogni qualvolta se ne presenti la necessità, ma ancor più necessari per il sopraggiungere della stagione invernale, per le particolari condizioni climatiche anche in presenza di violenti piogge, forti venti, e/o nevicate, che potrebbero ridurre maggiormente la visibilità ed esponendo gli utenti a maggior rischio di incidente, con grave rischio per l'incolumità dei residenti e passanti e per la mobilità in genere;

RICHIAMATO l'art. 29 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 che testualmente recita: *“I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile”*;

CHE in tal senso si determina la necessità di avere tutte le strade urbane, extraurbane provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico esistenti sul territorio comunale, in condizioni tali da evitare il verificarsi di situazioni di pericolosità a persone e cose;

CONSIDERATO altresì che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale e/o ferroviaria, nonché di siepi e piante invadenti o di scarpate non correttamente sfalciate;

DATO ATTO, altresì, che, salva diversa disposizione di legge, l'art. 7 bis comma 1 bis ((comma introdotto dall'articolo 1-quater, comma 5, legge n. 116 del 2003), del D. Lgs. n. 267/2000 punisce la violazione alle Ordinanze sindacali, adottate sulla base di disposizioni di legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00;

Tutto ciò premesso:

Dato atto che i cambiamenti climatici hanno portato, anche sul nostro territorio, a riscontare violenti temporali annessi a forti venti che spesso abbattano piante e numerosi rami, sull'intero territorio;

ORDINA

- 1) A TUTTI I PROPRIETARI DI TERRENI FRONTEGGIANTI STRADE URBANE, EXTRAURBANE, PROVINCIALI, COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO, DI PROVVEDERE URGENTEMENTE, ENTRO E NON OLTRE GG. 30 (TRENTA) DALL'EMISSIONE DELLA PRESENTE:

- al taglio dei rami sporgenti, alla potatura delle siepi, arbusti, cespugli, rovi alberature e simili che si protendono oltre il confine stradale e/o ferroviario, che pregiudicano l'ordine, la pulizia ed il decoro, la viabilità e la segnaletica o comunque ne compromettono la leggibilità, nonché il rispetto delle distanze previste dal codice civile. Nel caso in cui il fogliame degli alberi piantati in terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o chi aventi diritto, sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile al fine di evitare che i pedoni, i ciclisti ed i veicoli in generale possano scivolare sul sedime vegetale;

– al mantenimento delle aree, oggetto della presente ordinanza, pulite ed in perfetto ordine attraverso una manutenzione periodica, da attuarsi prima delle stagioni estiva ed invernale, prediligendo, per quest'ultima i primi mesi autunnali, al fine di evitare oltre agli inconvenienti sopra segnalati, anche il possibile rischio di cadute durante gli eventi climatici violenti e, più frequenti con il sopraggiungere della stagione stessa;

- a dare immediata comunicazione al Comune dell'avvenuto intervento, al fine di poter verificare l'ottemperanza alla presente;

2) Nell' eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, in caso di urgenza, i lavori verranno eseguiti dall'Amministrazione Comunale con successivo addebito delle spese ai proprietari stessi;

AVVERTE

Che in caso di inottemperanza al presente provvedimento l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di intervenire direttamente nell'effettuazione dei lavori indispensabili, in danno degli inadempimenti, con la relativa sanzione amministrativa prevista dalla legge, fatta salva ogni ulteriore più grave responsabilità.

L'Ufficio di Polizia Locale, provvederà alla vigilanza e alla identificazione dei proprietari dei fondi interessati, risultanti inadempienti, per l'accertamento delle eventuali violazioni e per il recupero delle spese sostenute dall'Amministrazione stessa.

Il presente atto è reso noto al pubblico, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line Comunale.

RENDE NOTO

- Che l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza deve ritenersi essere continua, in forza della natura delle norme sopra indicate;
- Che la Polizia Locale è incaricata nella vigilanza e alla tempestiva segnalazione agli uffici competenti, nonché all'accertamento delle eventuali sanzioni amministrative;
- I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti:
 - con la sanzione di cui all'art. 29 del Codice della Strada;
 - con la sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 267/2000;
 - con le spese sostenute dal Comune nei casi di cui al punto 2) del dispositivo.

COMUNICA

Che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica della presente ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di TORINO oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24.11.1971, n° 1199).

DISPONE

La trasmissione della presente a tutte le forze di Polizia Locale di competenza, alla Provincia di Novara – Settore Viabilità e al Gruppo Carabinieri Forestale Novara.

MASSINO VISCONTI 01/09/2021.

IL SINDACO
ANTONIO AIROLDI

